

MISSIONE BILATERALE DI ASSISTENZA E SUPPORTO IN LIBIA	Volume 11	Luglio 2023 Edizione 12
	Sostituisce	Ottobre 2022 Edizione 11

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

VOLUME 11

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Volume 11	Dispositivi di Protezione Individuale	
-----------	---------------------------------------	--

MISSIONE BILATERALE DI ASSISTENZA E SUPPORTO IN LIBIA	Volume 11	Luglio 2023 Edizione 12
	Sostituisce	Ottobre 2022 Edizione 11

ATTO DI APPROVAZIONE

Approvo il seguente

Volume 11 – Dispositivi di Protezione Individuale

Tripoli, li 05/07/2023

IL COMANDANTE/DATORE DI LAVORO
Gen. B. Michele FRATERRIGO

Volume 11	Dispositivi di Protezione Individuale	
-----------	---------------------------------------	--

MISSIONE BILATERALE DI ASSISTENZA E SUPPORTO IN LIBIA	Volume 11	Luglio 2023 Edizione 12
	Sostituisce	Ottobre 2022 Edizione 11

SOMMARIO

RIFERIMENTO NORMATIVO	1
1. PREMESSA	2
2. SCOPO.....	2
3. DEFINIZIONI.....	2
4. CAPITOLO I - REQUISITI E CATEGORIE DEI DPI	2
Requisiti dei DPI.....	2
Categorie dei DPI.....	3
NOTA INFORMATIVA (o ISTRUZIONI PER L'USO)	4
Esempio di pittogrammi usati per i marchi dei guanti e degli indumenti di protezione contro rischi di vario tipo	4
5. CAPITOLO II - COMPITI E RESPONSABILITÀ	4
6. CAPITOLO III – ANALISI DEI RISCHI	6
7. CONCLUSIONI.....	8

Allegato 1 “Elenco DPI per mansione”

Scheda distribuzione DPI

MISSIONE BILATERALE DI ASSISTENZA E SUPPORTO IN LIBIA	Volume 11	Luglio 2023 Edizione 12
	Sostituisce	Ottobre 2022 Edizione 11

RIFERIMENTO NORMATIVO

D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 e s.m.i.

Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.

D.M. 02 maggio 2001

Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90

Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005 n.246

Direttiva SGD-G-022 - Ediz. luglio 2010

Esercizio dell'attività di Vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro nell'ambito del Ministero della Difesa

MISSIONE BILATERALE DI ASSISTENZA E SUPPORTO IN LIBIA	Volume 11	Luglio 2023 Edizione 12
	Sostituisce	Ottobre 2022 Edizione 11

1. PREMESSA

Le molteplici attività lavorative, comportano una varietà sempre maggiore di esposizioni a rischi professionali. Mitigare il numero degli infortuni gli infortuni è possibile, tramite le attività di informazione, formazione e addestramento del personale, nonché con una precisa analisi dei rischi degli ambienti di lavoro e con l'adozione di dispositivi di protezione collettivi (DPC), misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. Il rischio residuo nelle attività lavorative, una volta adottate tutte le precauzioni del precedente punto deve essere ulteriormente mitigato mediante l'utilizzo di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI). La scelta di un DPI è un'operazione che richiede competenze specifiche nel settore della sicurezza, nel rispetto del quadro normativo del settore e tenuto conto dei rischi specifici a cui sono soggetti i singoli lavoratori.

2. SCOPO

Il D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., prevede che la gestione della sicurezza sia regolamentata in modo organizzato, attribuendo responsabilità e ruoli al personale, razionalizzando le metodologie di lavoro e le modalità operative e gestionali.

Il Datore di Lavoro, assicura una efficiente gestione dei DPI tenuto conto dei seguenti aspetti:

- l'individuazione e la scelta dei DPI da assegnare ai lavoratori a seguito della valutazione dei rischi allo scopo di proteggerli durante l'attività lavorativa;
- la gestione dei DPI (approvvigionamento, conservazione, dotazione, manutenzione, controlli sul corretto utilizzo, riconsegna e gestione al termine dell'utilizzo);
- l'informazione, formazione e addestramento dei lavoratori.

3. DEFINIZIONI

L'art. 74 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. fornisce le definizioni fondamentali di DPI⁽¹⁾:

- si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI), qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore, allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
- non sono dispositivi di protezione individuale:
 - (1) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
 - (2) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
 - (3) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
 - (4) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;
 - (5) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
 - (6) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
 - (7) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

4. CAPITOLO I - REQUISITI E CATEGORIE DEI DPI

Requisiti dei DPI

¹ I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

MISSIONE BILATERALE DI ASSISTENZA E SUPPORTO IN LIBIA	Volume 11	Luglio 2023 Edizione 12
	Sostituisce	Ottobre 2022 Edizione 11

- I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni.
- I DPI di cui al punto devono inoltre:
 - (1) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
 - (2) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
 - (3) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
 - (4) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.
- In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Categorie dei DPI

L'art. 4 del D.Lgs. 475/92 stabilisce che i DPI sono suddivisi in tre categorie:

1^a Categoria:

appartengono alla prima categoria, i DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità. Nel progetto deve presupporre che la persona che usa il DPI abbia la possibilità di valutarne l'efficacia e di percepire, prima di riceverne pregiudizio, la progressiva verifica di effetti lesivi.

Rientrano esclusivamente nella prima categoria i DPI che hanno la funzione di salvaguardare da:

- azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;
- azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia;
- rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore ai 50°C;
- ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;
- urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente;
- azione lesiva dai raggi solari.

3^a Categoria:

appartengono alla terza categoria i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. Nel progetto deve presupporre che la persona che usa il DPI non abbia la possibilità di percepire tempestivamente la verifica istantanea di effetti lesivi.

Rientrano esclusivamente nella terza categoria:

- gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radio-tossici;
- gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all'immersione subacquea;
- i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti;
- i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non inferiore a 100°C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione;
- i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non superiore a -50°C;
- i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto;
- i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche pericolose o utilizzabili come isolanti per alte tensioni elettriche.

2^a Categoria

Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due categorie.

MISSIONE BILATERALE DI ASSISTENZA E SUPPORTO IN LIBIA	Volume 11	Luglio 2023 Edizione 12
	Sostituisce	Ottobre 2022 Edizione 11

NOTA INFORMATIVA (o ISTRUZIONI PER L'USO)

La Nota Informativa del Fabbricante è uno dei “Requisiti essenziali di salute e di sicurezza” (punto 1.4 dell'allegato II del D.Lgs. 475/92).

La nota informativa, preparata e rilasciata obbligatoriamente dal fabbricante per i DPI immessi sul mercato, deve contenere, oltre al nome e all'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità, ogni informazione utile concernente:

- le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione;
- le prestazioni ottenute agli esami tecnici effettuati per verificare i livelli o le classi di protezione dei DPI;
- gli accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati;
- le classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio e i corrispondenti limiti di utilizzazione;
- la data o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti;
- il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto dei DPI;
- il significato della marcatura, se questa esiste;
- i riferimenti delle direttive applicate;
- nome, indirizzo, numero di identificazione degli Organismi Notificati che intervengono nella fase di certificazione dei DPI.

Sulla confezione o sul DPI sono impressi i pittogrammi che indicano il tipo di protezione offerta dal dispositivo.

Esempio di pittogrammi usati per i marchi dei guanti e degli indumenti di protezione contro rischi di vario tipo

Rischi biologici



Calore o fuoco



Rischi meccanici



Rischi d'impatto



Chimici



Radiazioni



Freddo



Elettricità statica

5. CAPITOLO II - COMPITI E RESPONSABILITÀ

Il D.L., sulla base delle indicazioni del D.Lgs. 81/2008, art. 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76; Egli ai fini della scelta dei DPI:

- effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
- individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui al punto (1), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;

MISSIONE BILATERALE DI ASSISTENZA E SUPPORTO IN LIBIA	Volume 11	Luglio 2023 Edizione 12
	Sostituisce	Ottobre 2022 Edizione 11

- valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate al punto (2);
- aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione;
- individua, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:
 - (1) entità del rischio;
 - (2) frequenza dell'esposizione al rischio;
 - (3) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
 - (4) prestazioni del DPI.
- mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
- fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
- informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
- assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento(2) circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

I Dirigenti, hanno il compito di:

- verificare che i Preposti e i Lavoratori dipendenti, osservino le norme e le disposizioni date dal Datore di Lavoro circa la gestione dei DPI;
- elaborare le richieste di nuova dotazione/rinnovo dei DPI relative alla propria articolazione, verificando le date di scadenza riportate sulla scheda di "Ricevuta di consegna della dotazione personale" di ogni singolo lavoratore;
- richiedere l'acquisto di DPI integrativi/specifici laddove ne ravveda la necessità durante i cicli di lavoro;
- provvedere a richiedere eventuali richieste di manutenzione/verifica dei DPI (es.: imbragature di sicurezza);
- richiedere al D.L., a seguito istanza scritta e motivata del Lavoratore ed informandone il S.P.P., di predisporre con il M.C. l'effettuazione di accertamenti intesi a constatare l'assenza di controindicazioni e l'idoneità all'uso dei DPI;
- verificare che i Lavoratori si siano sottoposti alle necessarie attività di informazione, formazione ed addestramento sull'uso dei DPI.

I Preposti, hanno il compito di:

- collaborare con i Dirigenti per la stesura di specifiche tecniche che indichino le prestazioni e (ove necessario) le caratteristiche particolari dei DPI adeguati ai rischi valutati, anche tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
- sovrintendere e vigilare sul rispetto dell'obbligo di utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori;
- vigilare affinché i DPI siano adeguatamente gestiti al termine del loro utilizzo per usura e/o cambio mansione e/o cessazione di attività del dipendente, nel rispetto delle normative sui rifiuti e delle istruzioni specifiche.

I Lavoratori hanno il compito di:

- sottoporsi, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 20, comma 2, lettera h) del D.Lgs. 81/08, al programma di formazione e addestramento organizzato dal Datore di Lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'articolo 77 commi 4, lettera h), e 5 dello stesso D.Lgs.;

MISSIONE BILATERALE DI ASSISTENZA E SUPPORTO IN LIBIA	Volume 11	Luglio 2023 Edizione 12
	Sostituisce	Ottobre 2022 Edizione 11

- utilizzare, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 81/08, i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato;
- provvedere alla cura dei DPI messi a loro disposizione e non apportare modifiche di propria iniziativa;
- segnalare immediatamente al Dirigente o al Preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione, avendo cura di comunicare ogniqualvolta lo stato di usura possa far incorrere a dubbi sull'efficacia degli stessi;
- al termine dell'utilizzo, seguire le procedure in materia di riconsegna dei DPI.

Il Medico Competente ha il compito di:

- formulare il giudizio di idoneità tenendo in considerazione la dotazione di DPI prevista per la mansione e segnalando eventuali controindicazioni all'impiego o la necessità di adozione di DPI differenti da quelli in uso;
- esprimere, qualora richiesto, parere di idoneità all'uso dei DPI predisposti per la mansione specifica cui il lavoratore è destinato;
- collaborare, se necessario, alla organizzazione di corsi di informazione, formazione ed addestramento in merito all'uso dei DPI.

6. CAPITOLO III – ANALISI DEI RISCHI

- Il personale di Tripoli HQ, svolge unicamente mansioni di ufficio utilizzando computer, stampanti, tritacarte e piccoli attrezzi da uffici (cucitrici, toglipunto etc). Dispositivi che non richiedono DPI per il loro impiego, ma unicamente il rispetto delle condizioni di utilizzo stabilite dai manuali applicabili (ove presenti), procedure/disposizioni e predisposizioni in atto.
- Il personale di Tripoli MTTTS, svolgono anch'essi principalmente mansioni di ufficio utilizzando computer, stampanti, trita carte e piccoli attrezzi da uffici (cucitrici, toglipunto etc), in quanto durante la fase di *mentoring* si limita ad osservare l'operato del personale in addestramento. Attività che non richiedono DPI per il loro impiego, ma unicamente rispetto delle condizioni di utilizzo stabilite dai manuali applicabili (ove presenti), procedure/disposizioni e predisposizioni in atto.
- Tra il personale di Misurata, invece, è presente personale che per effetto del rischio a cui è esposto, ha in dotazione dei DPI forniti direttamente dal Reparto di provenienza. In Allegato 1, è riportata la situazione dei DPI per mansione. Contemporaneamente si è provveduto all'acquisizione di ulteriori DPI come scorta di magazzino per la sostituzione dei dispositivi usurati.

Criteri per l'individuazione e l'uso:

- Il contenuto dell'allegato VIII del D.Lgs. 81/08, costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'articolo 77, commi 1 e 4 dal medesimo D.Lgs..
- Nel D.M. 02 maggio 2001, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati:
 - (1) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
 - (2) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.

Assegnazione dei DPI

I DPI vengono assegnati in dotazione dal D.L. al Lavoratore ai fini della salvaguardia della salute e sicurezza sul luogo di lavoro:

Volume 11	Dispositivi di Protezione Individuale	Pagina 6 di 8
-----------	---------------------------------------	---------------

MISSIONE BILATERALE DI ASSISTENZA E SUPPORTO IN LIBIA	Volume 11	Luglio 2023 Edizione 12
	Sostituisce	Ottobre 2022 Edizione 11

- secondo quanto previsto per la mansione dal DVR;
- in base ad eventuali prescrizioni particolari del Medico Competente o a seguito di nuove esigenze emerse.

L'assegnazione dei DPI avviene tenuto conto delle fasi di Informazione, Formazione e Addestramento come di seguito indicato:

- a) I Lavoratori devono ricevere informazioni chiare circa l'uso dei DPI, che tengano conto delle indicazioni contenute nelle note informative fornite dal fabbricante;
- b) Il programma di formazione deve prevedere l'addestramento all'utilizzo dei DPI come previsto dall'art 77 comma 5 del D.Lgs. n. 81/08;
- c) In particolare per i DPI di 3^a categoria e per i dispositivi di protezione dell'udito, deve essere organizzato un addestramento specifico conforme ai contenuti e alle frequenze previste dal D.M. del 02/05/2001 e successive integrazioni o modificazioni.

L'attività informativa, formativa e addestrativa deve essere debitamente documentata e rintracciabile.

La registrazione deve avvenire tramite compilazione e archiviazione della scheda "Ricevuta di Consegna della Dotazione Personale" dei DPI dichiarazione ai sensi del Titolo III Capo II ART. 77 D.LGS. 09/04/2008 N° 81.

Manutenzione e verifiche periodiche dei DPI

In relazione a quanto contenuto nella Nota Informativa e desumibile dalle informazioni fornite dal fabbricante e di eventuali Norme tecniche di riferimento, secondo modalità e frequenze definite, i DPI devono essere sottoposti a periodica manutenzione e controllati prima di ogni utilizzo al fine di accertare l'assenza di anomalie e l'effettiva efficienza.

In occasione dei ritiri per manutenzione dovrà essere predisposta la consegna all'utilizzatore di un DPI sostitutivo.

Ogni manutenzione ed ogni controllo attuato su un DPI dovrà essere opportunamente registrato dall'esecutore, sia esso interno al Reparto sia esso un fornitore esterno, e conservata.

L'efficienza e l'efficacia dei DPI sono legate alla loro buona conservazione e manutenzione.

Una corretta conservazione consiste nel:

- conservare i dispositivi in luoghi determinati (es. armadietti) all'interno della propria confezione, controllarli e pulirli dopo ogni utilizzazione;
- rispettare le regole per la conservazione dei filtri, in particolare verificare i tempi di scadenza e la temperatura di conservazione.

Per manutenzione si intendono tutte le operazioni necessarie al mantenimento in efficienza del DPI. Si distinguono due tipi di manutenzione: ordinaria e straordinaria. La manutenzione ordinaria può essere effettuata dall'utilizzatore seguendo le indicazioni della nota informativa e riguarda: l'esame visivo per verificare il buono stato del dispositivo, il lavaggio e la disinfezione per garantirne l'igienicità.

MISSIONE BILATERALE DI ASSISTENZA E SUPPORTO IN LIBIA	Volume 11	Luglio 2023 Edizione 12
	Sostituisce	Ottobre 2022 Edizione 11

Alcune tipologie di DPI richiedono una manutenzione più complessa da effettuare periodicamente (ad es. sostituzione dei pezzi o verifica periodica obbligatoria) che rientrano nella manutenzione straordinaria effettuata dalla ditta fornitrice o da personale da essa istruito.

Tra i DPI a presenti, necessitano di manutenzione straordinaria:

- i guanti dielettrici che devono essere sottoposti a verifica semestrale;
- gli autorespiratori la semimaschera e la maschera a pieno facciale che necessitano della sostituzione delle valvole con periodicità generalmente biennale;
- i dispositivi anticaduta che devono essere verificati annualmente da persona competente conformemente alle istruzioni del fabbricante. Dopo cadute, deterioramento o qualsiasi riparazione devono essere rispediti al fabbricante.

Consegna dei DPI ai lavoratori

I lavoratori, che ricevono i DPI previa compilazione del modulo in **Allegato 2 Scheda distribuzione DPI** avranno cura di:

- utilizzare correttamente i DPI;
- contrassegnare i DPI ricevuti mediante:
 - a) apposizione della propria firma;
 - b) data di ricezione.
- tenere i DPI sempre in buono stato ed in perfetta manutenzione non apportando modifiche e segnalando difetti o inconvenienti specifici;
- utilizzare i DPI solo per gli usi previsti;
- contrassegnare col nome dell'assegnatario o con numero identificativo quei DPI che potrebbero diventare veicoli di contagio;
- sottoporsi al programma di informazione, formazione e di addestramento;
- segnalare con immediatezza al proprio Preposto e Dirigente eventuali anomalie che possano compromettere l'efficacia degli stessi compresa l'eventuale scadenza dei DPI in uso.

7. CONCLUSIONI

- Fornire i DPI necessari per la protezione dei rischi derivanti dalle lavorazioni, è un obbligo del D.L., ma l'utilizzo durante il proprio lavoro è un dovere del Lavoratore.
- Il Preposto (nominato e/o di fatto) deve attenersi agli obblighi previsti dall'art. 19 del D. Lgs. 81/2008 (Allegato 3), l'inosservanza degli obblighi di cui all'art. 19 comporta le sanzioni previste dall'art. 56 del suddetto decreto.
- Il Lavoratore (nominato e/o di fatto) deve attenersi agli obblighi previsti dall'art. 20 del D. Lgs. 81/2008 (Allegato 4), l'inosservanza degli obblighi di cui all'art. 20 comporta le sanzioni previste dall'art. 59 del suddetto decreto.
- La distribuzione dei DPI dovrà essere effettuata tramite la compilazione della Scheda distribuzione DPI.